

IL CARROCCIO

L'Associazione in Casale per l'anno lire 15, per sei mesi lire 8. — Stati Sardi per l'anno franco lire 18, per sei mesi lire 10 — Altri Stati Italiani ed Esteri per l'anno franco ai confini lire 27, per sei mesi lire 11 — Il Foglio esce il MARTEDI e il VENERDI d'ogni settimana e dà Supplementi ogni qual volta lo richiedono le circostanze. — Le Associazioni si ricevono dalla Direzione e da tutti gli Uffici Postali. — Le inserzioni si pagano 25 centesimi ogni riga

CASALE 4 MAGGIO

L'elezione del socialista Eugenio Sùe a rappresentante del popolo nell'Assemblea Legislativa con una maggioranza di oltre undici mila voti sopra il candidato dell'ordine ha scompigliate le falangi degli *Onesti e Moderati* di Francia, e per contraccolpo ha sconcertati ben anche i loro colleghi del Piemonte, che compongono la maggioranza ufficiale. Strana mania di codesta fazione di voler governare il paese suo malgrado! Pazza presunzione di costoro di imporre altrui le proprie opinioni, e di menare il mondo a loro capriccio! Per essi la storia non insegna mai nulla; le lezioni del passato vanno sempre perdute per la stolidità loro baldanza; gli esempi che i fatti compiuti lasciano dietro di sé, quasi striscia luminesca a scorta dell'avvenire, sono tosto dimenticati da questi straordinarii uomini di Stato, vere rane gonfiate che non guariscono del folle loro orgoglio fuorché scioppiando.

Approfitteranno d'essi di questo nuovo e solenne ammonimento che il popolo ha loro dato prima di applicare quegli aspri rimedi che tiene in mano per i governi incorreggibili? Apriranno d'essi pur una volta gli orecchi ad ascoltare i voti del maggior numero oramai naufragato delle dosi oncopatiche di libertà apprestategli dagli Hanehmann della politica, e risoluto di rivendicare a qualunque prezzo le sue franchigie, i suoi diritti? Sapranno d'essi arrestarsi all'orlo della fossa che hanno scavata colle proprie mani, e che le loro improntitudini fanno ogni dì più profonda e perigliosa?

Non osiamo sperarlo. Le cime del potere appaiono la vertigine a chi le raggiunge; come la veste di Dejanira, le divise di quello rondono maniacchiamente le indossa: perchè si può qualche cosa, si crede di poter tutto: e a furia di osar tutto, si cade o nella brace dell'odio, o nel fango del disprezzo.

Chi avrebbe (per parlare di casa nostra) potuto immaginarsi che un mediocrissimo leguleio, divenuto quasi per incanto ministro, commendatore e capo di birri, si sarebbe burlato delle leggi divine ed umane per corrompere il voto degli elettori, per opprimere la stampa, per perseguitare i cittadini indipendenti, per falsare ad un ad una le più preziose franchigie scritte nello Statuto, e prima ancora nel Codice del dritto umanitario assai più antico delle investiture principesche?

Chi avrebbe pensato, che un romanziere, un pittore, tramutato *ex machina* in colonnello di cavalleria (benchè in soprannumero) e in ministro degli affari esteri, avrebbe trovato impresa cavalleresca lo schiacciare una moltitudine inerme nelle vie di Torino, e cosa onorevole lo stringere una pace coll'Austria, che oltre al renderci i suoi eterni amici, cioè servitori, ci impone il modesto tributo di quasi ottanta milioni di lire?

Chi sarebbe figurato, che uno dei più gloriosi generali del Piemonte, non fosse altro che per la suprema sua valentia nel bombardare le nostre città, afferrato dopo varii stenti il portafoglio della guerra, sarebbe dimenticato ad un tratto della triste esperienza delle recenti campagne per non ricordarsi che dell'illimitato suo arbitrio nel distribuire impieghi, decorazioni, pensioni, e per crearsi un esercito particolare che rammenti anche ai posteri la grande famiglia, da cui fu generato, come Minerva dal cervello di Giove?

Ebbene tutte queste cose credute impossibili si tradussero in fatto nel periodo di pochi mesi, e durano tuttora senza probabilità di mutamento, almeno per quanto ci assicurano i corifei del partito conservatore, che per beneficio, o meglio per maleficio del Piemonte tiene le redini del potere — Non ci recherebbe pertanto meraviglia, che le manifestazioni della volontà popolare, sì in Francia, che nel nostro paese, lungi dal ridurre i governanti a più ragionevoli propositi di libertà e di progresso,

li sospingesse all'incontro nel cammino della più sfacciata riazione e della più audace compressione. Governo debole, governo violento; è questo un fenomeno che gli avvenimenti politici da sessant'anni in qua si prendono la cura di confermare ogni dì nel modo il più evidente. Tal sia di loro. Forse ciò è un'amorevolezza della provvidenza, la quale avendoli destinati a cooperare alla diffusione delle idee, dei principii di giustizia e di progresso sociale, nella stessa guisa che gli intoppi nell'alveo del fiume ne procacciano l'allagamento, vuole loro togliere l'amarezza di presentire l'involtario martirio cui pel bene dell'umanità sono riservati!

In questo senso un deputato volgendosi ai ministri li compiangeva, chiamandoli *poveri martiri*. Noi pure li compiangiamo, ma quando avranno conseguito la palma del martirio; e speriamo che non tarderà di troppo.

LE NUOVE LEGGI DI FINANZE

(Continuazione; vedi il N. 32.)

Tutti questi progetti d'imposte furono copiati dalla Francia. Vedasi il progetto di bilancio 1850 presentato dal ministro Fould all'assemblea francese, e troverassi l'originale di tutte le leggi presentate ed annunciate dal ministro Nigra al nostro Parlamento. Egli impiegò quindi sei mesi a farle tradurre e copiare. Se pertanto le leggi non parranno buone alla Camera ed al paese, il torto sarà di Fould, e non del signor Nigra; la sua abilità finanziaria trovasi perciò al coperto. Invano dirassi e potrà provarsi che questo sistema d'imposte è vessatorio; che pesa in massima parte sulla proprietà territoriale, ed incaglia lo svolgimento dell'industria e del commercio; che esige un aumento già troppo grande di gabellieri; che demoralizza la popolazione eccitando le frodi, le contravvenzioni e le delazioni: tutte queste ragioni non smuoveranno la maggioranza della Camera composta d'impiegati e d'uomini attaccati all'antico sistema, come l'edera alle vecchie piante. Si risponderà come si rispose in Francia agli argomenti di Passy, Favre, di Goudeheax: «non vogliamo entrare in nuove vie, atteniamoci a quello che facevano i nostri antecessori. Colle vostre novità ci volete, o voi novatori, condurre al socialismo, al comunismo!» E non s'accorgono questi gretti conservatori che appunto col loro sistema s'avviano al comunismo.

Infatti, aumentate le tasse sui diritti di successione, senza neanche risparmiare gli ascendenti ed i discendenti, nè il padre ed il figlio; aumentate l'imposta sui diritti di insinuazione per le stesse categorie; mettetevi un balzello sui capitali, ed in fine dei conti lo Stato diverrà proprietario, ed i cittadini semplici usufruttuari dei proprii averi.

Voi, o conservatori, che tanto temete l'invasione delle dottrine comuniste, voi le introducete senza riflessione nella pratica.

L'occasione era propizia per riformare le imposte in Piemonte cominciando dal fare l'esperimento della tassa sulla rendita. Nessuno osa contestare la semplicità, l'equità, la ragionevolezza di quest'imposta. L'esperienza stessa è ad essa favorevole, poichè è praticata da lunghi anni in Inghilterra, ed ogni giorno acquista maggiore favore, e viene poco a poco surrogata a tutte le altre imposizioni complicate, ed onerose più all'una che all'altra classe di cittadini, non che allo Stato per le gravi spese che richiedono per la riscossione. L'Austria stessa, tanto ammirata dai nostri uomini di stato, l'adottò.

Ma fra noi tanto è l'orrore per le novità, che non se ne vuole neppure udire a discorrere. Il ministro Nigra tremava nello accennare di volo all'imposta sulla rendita nella sua relazione sulle nuove leggi fiscali. Pareva che temesse di pronunciare una bestemmia! Vedete quale è il coraggio, quale la capacità degli uomini che pretendono di riformare le nostre istituzioni sulle basi dell'uguaglianza e dell'economia.

L'imposta sulla rendita è forse la sola imposta che convenga ad un popolo libero. Con essa ognuno paga in proporzione dei proprii averi le spese dello Stato. Nessuna industria, nessun capitale, nessuna classe di cittadini trovasi più dell'altra aggravata. Chi ha il reddito di cento, paga una quota come uno. Chi ha il reddito di mille, paga una quota come dieci. Ogni Comune incaricato dell'esazione verso i proprii amministratori rende difficile la frode alla legge, mentre risparmia allo Stato una spesa di riscossione che il più delle volte assorbe per metà la tassa imposta.

La contabilità dello Stato è immensamente semplificata. Le angherie, le vessazioni, gl'incagli al commercio sono tolti di mezzo. Quella turba immensa di gabellieri, gente resa dall'esercizio del proprio impiego astuta, diffidente, immorale, non è più necessaria allo Stato.

Dal che ne deriverebbe un risparmio vistosissimo di spesa all'erario pubblico ed ai privati. Un terzo almeno d'imposta si potrebbe quindi risparmiare ai contribuenti.

Nè si osi ripetere il vieto argomento, che tutta quella gente, incaricata ora della riscossione delle imposte, deve in qualche modo guadagnare la propria sussistenza; che quindi bisogna impiegarla perchè campi la vita. Chè a questa insulsa osservazione la risposta è pur facile. L'uomo deve essere impiegato in un lavoro produttivo, che cioè accresca il capitale sociale, e diminuire per quanto è possibile il lavoro passivo ed improduttivo.

Aprite quindi nuove vie al commercio, svolgete l'industria, alleggerite l'agricoltura, e poi ognuno troverà luogo di vivere non solo con suo vantaggio ma con vantaggio generale, accrescendo col suo lavoro la pubblica ricchezza.

Questi sono i principii pratici di una intelligente ed economica amministrazione. Ma parlatene ai nostri finanziari, e vi ridono sul naso, perchè non ne comprendono un jota.

Noi siamo quan'altri mai persuasi della convenienza di procedere cautamente nelle radicali riforme, e non vorremmo a niun costo sostituire bruscamente un sistema finanziario antico ad un nuovo.

Per difetto che sia un sistema d'imposte, quando da lunghi anni dura ed è passato nell'abitudine di una nazione, esso è tollerato, mentre un nuovo, qualunque eccellente, ne'primordii porta una perturbazione. Quindi è che l'uomo di Stato non deve porre a repenaglio i proventi dello Stato con subitanei e completi cambiamenti nella legislazione finanziaria. La cautela, la lentezza anche, è per lui una necessità, una virtù. Ma quando la ragione persuade a cambiare un'istituzione conosciuta difettosa e nociva al progresso, sociale è pure suo dovere di operare questo cambiamento. Facciasi adagio e con tutta precauzione, ma si cominci e si faccia una volta.

Noi ci troviamo in una condizione politica e sociale opportuna e propizia per entrare in questa via di riforma economica e finanziaria. Solo che vi fosse l'uomo abbastanza intelligente e perseverante, convinto e fermo per eseguirla. Ci occorrono 20 milioni per colmare il deficit delle nostre entrate. Questi venti milioni dovrebbero imporsi sulla rendita. Sarebbe un primo avviamento, un saggio che si praticerebbe per conoscere se il paese è preparato a questa riforma. L'esito servirebbe di norma per vedere se converrà in seguito estenderla e surrogarla ad altri rami delle attuali imposte collo abolire progressivamente le più vessatorie ed onerose per il minuto popolo.

Però, ci affrettiamo a dirlo per non passare per illusi, noi non abbiamo fiducia che il Parlamento voglia entrare in questa via.

La maggioranza dell'una o dell'altra Camera è troppo conosciuta per le sue idee grette e retrograde per conservare la minima speranza. Abbandoniamo quindi questo tema per ora, e vediamo un po'

se ammettendo anche il sistema finanziario del sig. Ministro, siccome l'unico che si possa applicare nelle attuali circostanze, egli lo abbia almeno proposto con quella sagacità e previdenza politica che si richiede in affare di tanta importanza.

Quando s'impongono nuovi contributi ai cittadini, la prudenza esige che siano applicati nel modo meno duro e brusco possibile, bisogna raddolcire per quanto sia possibile il peso con compensi più o meno sensibili e desiderati, farlo subire poco a poco e non in una sola volta. Ma a questi espedienti non ha pensato il signor Ministro: egli di un sol colpo annuncia di estendere a tutti i regnicoli i balzelli che finora non erano pagati da parecchie provincie, e si spraccarica di nuove imposizioni.

Annuncia un nuovo prestito di circa duecento milioni. A tale scarica di novelle imposte si spaventerebbe anche un Cresò.

Perchè il sig. Ministro in un anno compiuto che trovasi alla direzione delle finanze non ha prima pensato di estendere alla Savoia, al Genovesato, all'alto Novarese, alla Sardegna le imposte o dirette od indirette che queste provincie non pagavano ancora? Dopo la promulgazione dello Statuto era non solo in diritto ma in obbligo di farlo. A quest'ora l'erario avrebbe incassato parecchi milioni di più, e quei regnicoli si troverebbero già abituati a pagare le imposte comuni. E chi sa che non si avrebbe fatto, e si avrebbero meno a temere certe perturbazioni delle quali vi ha sempre pericoli quando s'introducono delle imposte vessatorie in paesi che non vi furono mai assuefatti. Ora dovranno subire e queste e le altre d'aggiunta. Maggiore quindi sarà il malcontento del quale gli Austro-Gesuiti sapranno trarre gran partito, pur troppo!

RISULTATO DELLA LEZIONE DI EUGENIO SUL

Lo scrutinio del dipartimento della Senna diede i seguenti risultati, secondo il *Calignanis Messenger*,

Lugeno Ste voti . . . 128,121
Leciere 117,177

Gli anti-repubblicani fanno mostra di attribuire la loro sconfitta alla noncuranza de' loro partigiani, che non deposero alcun voto nell'urna, e si consolano osservando che nell'esercizio la popolazione dei suffragi dati al loro candidato è aumentata dal 10 marzo in poi, essendosi ottenuti nell'armata,

Di Eugenio Ste voti . . . 6,674
Di Leciere voti . . . 6,398

Ma ora si separano i suffragi degli *invalidi* e della guardia repubblicana (specie di poliziotti dipendenti interamente dal governo) di cui i primi diedero voti 1532 a Leciere, e soli voti 653 a Ste, e la seconda diede v. 1240 a Leciere e soli v. 62 a Ste, e facile lo scorgere che l'immensa maggioranza della gioventù e libera armata di Francia inneggiò al candidato della ragione per mille i suoi voti sul figlio della repubblica.

Lettere private ci recano pure l'intero trionfo della lista repubblicana nel dipartimento di Saona e Lona chiamato ad eleggere sei rappresentanti del popolo.

Alla borsa di Parigi il 5 ozo è sceso al disotto del 87 ozo. Ecco come i lupi cervigni della trazione confessano la loro paura pel trionfo della democrazia.

Ma il terrore della Repubblica ascende sempre, e ha breve la schiacciata in modo da renderla inoffensiva. Così la Francia sarà vendicata dall'ignominia che il presente governo fa pesare sulla medesima. Avviso per gli altri governi reazionari!!!

LE FOLLIE DELLA SPAGNA

Il marito della regina Isabella volle due una seconda edizione della pazzia politica che si era permessa in sono pochi mesi e che condusse ad una crisi ministeriale di ventiquattro ore.

Anche questa volta si trattava di fare allontanare Narvaez. Poco dopo dichiarava che era deliberato a non più oltre sopportare un così umiliante servaggio, e di valersi ritirate ad Aranjuez, di dove non si sarebbe mosso, neppure in occasione del parto della sua reale sposa.

Parrebbe che queste minacce avessero forte commossa S. M. C. Essa fece chiamare a consiglio sua madre. Cristina fece convocare in tutta fretta il Ministero, e provvisoriamente lo sposo fuggitivo fu guardato a vista dagli alabardieri nel suo stesso appartamento. La regina madre fu a lui spedita per catechizzarlo.

Gli argomenti allora impiegati, che misure si stiano prese dal Ministero, noi non sapremmo dirlo. Ma dopo i petegolezzi femminili ed una cattività di alcune ore, Don Francesco, questo Adone impotente, cedette su tutti i punti il Ministero restò, il Re restò pure. Donna Isabella può partorire in pace la reginamadre ha salvato un'altra volta Narvaez il Padre Fulgenzio ne andrà colle spese.

Queste commedie tutte da ridere fanno a ragione esclamare al *National*, oh il bel governo che è il monarchico... Spagnuolo!

I TITOLI DI EUGENIO SUE

La candidatura d'Eugenio Sue stabilisce arditamente la nuova idea, non solamente innanzi alla Francia, ma davanti a tutta l'Europa, che si è innamorata tutt'intera dei lavori dell'illustre scrittore socialista.

Non si è dimenticato quale sensazione profonda han prodotta queste vaste epoche moderne nelle quali a lato delle miserie stanno le opulenze delle nostre società in tutta la loro toccante espressione, ed ove i mali che le rodono contrastano sì possentemente cogli elementi di vitalità e di abbondanza racchiusi nel loro seno.

Ciascuno ricorda con quale interesse gli oppressi di tutti i paesi accolsero quella gran luce di speranza che risplende nelle pagine de' suoi libri, e le prospettive di consolazione che in esse abbondano con quanta simpatia i gaudenti del mondo s'interessarono essi stessi a quest'analisi palpitante dei dolori della nostra società!

La memoria d'ognuno ha conservati vivacissimi i tipi di tutti questi grandi colpevoli si tenaci, sì indomabili innanzi alla forza ed alla repressione, e così prontamente rigenerati dalla benevolenza e dallo spirito di fraternità.

Certamente in un tempo in cui il riso e la pietà insolente accoglievano le idee sociali, era per lo meno arduo per un poeta in voga il riempire i giornali dei *soddisfatti* dei primi prospetti di innovazione e di solidarietà. Era quasi una follia per Eugenio Sue lo spiegare agli agitatori gli stabilimenti manifatturieri così copiosamente delineati nella fabbrica del sig. Hardy, di far vivere sotto gli occhi dei privilegiati l'associazione agricola, quest'idea ancor sì nuova oggi giorno, realizzata nelle memorie di *Martin* dalla concezione di Duriveau.

C'è era un cominciare di buon'ora per dar mentita al sig. Thiers, che sostenne alcuni anni più tardi, alla tribuna della *Costituente*, che l'agricoltura non era mai entrata per nulla negli studi dei socialisti. Diggià a quell'epoca i pubblici scaldatori, il diritto alla giustizia gratuita pel povero, il diritto al lavoro, all'istruzione, tutto ciò insomma che doveva addivenire ben presto la preoccupazione generale, assorbivano l'attenzione dell'autore dei *Miseri di Parigi*, dell'*Ebrico-eriano*, e di *Martin*.

Padri neggiati per tal modo e hiammati ad azioni di magnifico effetto, i grandiosi pensamenti della Francia del secolo decimonono riconciarono il giro del mondo, come un tempo le aspirazioni del secolo decimottavo espiccate da Voltaire e da Rousseau.

Numerose edizioni delle opere di Eugenio Sue comparvero ad un tempo in tutte le capitali. Vendute ogni sera a Londra, unitamente al rendiconto delle sedute del Parlamento, queste commoventi appendici, attivavano lo stile chasso della politica. In Spagna la lettura di questi studi sociali faceva muovere pietà per le vecchie *Saint*, diplomatiche, che si manpolavano allora per averne a risultato unioni principesche. In Svizzera e nel Belgio *L'Ebrico-Eriano* fu letto al suo autore ricompensato e popolare, più preziose mille volte che i condoli dispensati a capriccio dal Re. In Francia gli fu regalata una medaglia comata col prodotto di numerosissime e minime sottoscrizioni, raccolte principalmente tra gli agricoltori e gli operai.

E dopo la rivoluzione lungi dallo spaventarsi, dal tornare indietro, come accade a molti il cui spirito timido ha dubitato del popolo, Eugenio Sue ha raddoppiato lo studio e l'attività per far partecipare a tutti coloro che soffrono la sua fede ardente nell'avvenire. Egli si è sforzato più che mai di far comprendere, che la miseria può esser vinta, e che gli interessi possono e serie conciliati. In mezzo agli insulti ed alle calunnie del partito della moderazione ad oltranza, egli non ha cessato di trafiggere le ipocrisie, e di combattere le nequie del vecchio mondo.

Il *Pastore di Krovau*, e i *Miseri del popolo* son venuti a far testimonianza che questo generoso scrittore ha consecrate tutte le forze dell'anima sua alla democrazia.

Questa candidatura significa dunque ben molto sete di progresso, gloria del lavoro, speranza del popolo, riconciliazione del proletariato colla borghesia.

Questo nome è quello che l'Europa intera è ansiosa di veder sortire dall'urna del 28 Aprile.

(Dalla *Democrazia pacifique*)

Il voto di tutta l'Europa fu esaurito la elezione di Eugenio Sue è data dal giorno di stamane. La causa della libertà è vinta. Uomini delle tenebre il *Parlamento*, difensori di privilegi e di vecchi abusi, ritrattati e lasciate che il popolo proceda liberamente per quella via nella quale nessuna forza può arrestarlo. Badate a voi, e fate che il pentimento non arrivi troppo tardi.

IL TRIUNFO APRILE

Italiani, ricordate sempre il trenta aprile 1849.

Italiani, ringraziare Dio che v'ha dato questo giorno. Italiani, in questo giorno il generale Oudinot conducendo cinquemila soldati d'una potente repubblica s'avviò contro una piccola repubblica per soffocarla, per annullarla, per darle un re incomprendibile mistero d'egoismo, d'orgoglio e di crudeltà!

In questo giorno il generale Oudinot, conducendo i Nembiotti della gran repubblica, gridò alto a' suoi soldati, che sarebbero entrati in Roma senza il bisogno d'un colpo di fucile, purchè gl'Italiani non si battono.

Italiani, in questo giorno i soldati della piccola repubblica scontrarono i Nembiotti di Francia a Porta Cavalleggeri, e presso le mura dei giardini del Vaticano. E non in numero superiore, come scrissero i Francesi nei loro giornali, e Garibaldi mandò uomo contro uomo, non uno di più.

E dopo dieci ore che gl'Italiani si batterono, i soldati della grande repubblica respinti dovunque, respinti sempre, dovettero indietreggiare fino a Palo.

Italiani, nel giorno trenta aprile 1849 entravano per la via presso il Gianicolo seicento soldati della gran repubblica prigionieri dei soldati di Roma.

Italiani, due giorni dopo Garibaldi colla sua legione si mosse verso Palo per assalire i Francesi questi senza sparare un colpo di fucile chiesero umilmente tregua scrivete ancora questo giorno, il due maggio.

In aiuto dei Francesi combattevano pure contro la repubblica romana i Tedeschi in aiuto dei Francesi combattevano pure i Napoletani in favore del papa erano pure collegati con i Francesi gli Spagnuoli.

E Roma, il cuore d'Italia, soffocata nel Mediterraneo dalle sopravvenute onde francesi, soffocata verso l'Adriatico dalle masse tedesche, compressa dai lati dal Boibone e dagli Spagnuoli, cessò poi di battere.

Dividetevi la gran vittoria, i Francesi, Tedeschi, Spagnuoli e Napoletani l'impresa v'è dunque mescolata, in Roma c'è il re, come volete voi, i Francesi, i Tedeschi e Napoletani, in Roma c'è il papa, come lo volete voi, o Spagnuoli.

Poveri Nembiotti! materialmente avete soffocato Roma ma il suo nome, la sua memoria Pavete voi sperduta? Avete voi tolta agli Italiani l'idea di Roma? Miserabili! Avete voi una parola grande, gloriosa come ROMA da sostituire? Diteci le vostre glorie, enumerate le vostre città, Parigi, Vienna, Madrid, che cosa erano, quando Roma vi mandava i suoi procuratori, e vi governava come provincie? Fate quanto è in vostro potere, ma questa memoria non la perderete mai.

Italiani, ringraziare Dio che v'ha dato il trenta aprile 1849, perchè in quel giorno i soldati romani rinnovarono le loro prove di valore dell'antica Roma, se hanno poi dovuto cedere, il destino ha voluto così.

Garibaldi vinse in quel giorno, e Garibaldi vive. E come Mario il vincitore dei Cimbrì esulava in Africa, e pensava continuamente a liberare Roma sua patria, così Garibaldi esule pur esso in Africa dopo le sue vittorie non ha che un pensiero, Roma non ha che un affetto, Italia. (*Gazzetta del Popolo*)

GIURISPRUDENZA CIVILE E CRIMINALE.

Colui, che ha perduto il suo possesso annuale è inamovibile di una cosa corpoale od incorporale, può egli recuperarlo di propria autorità prima della scadenza dell'anno della perdita?

In caso negativo, recuperandolo, e egli passibile di qualche pena?

Se a termini degli articoli 446 e 447 del Codice Civile la reintegrazione si concede per un possesso qualunque esso sia, legittimo o vizioso, annuale o momentaneo e contro qualsivoglia persona, anche contro lo stesso proprietario spogliatore, quando lo spoglio è violento ed occulto, e se per spoglio violento ed occulto si deve intendere quello che si commette contro la volontà reale o presunta del possessore senza riguardo al tempo in cui succede, e senza necessità che la violenza sia contro la persona, ne viene per necessaria ed evidente conseguenza, che quest'azione è pure ammessa contro il possessore annuale che si fosse fatto lecito di recuperare in tal modo il possesso di fatto che avesse perduto, e che perciò esso non può di propria autorità recuperarlo.

Queste semplicissime osservazioni avrebbero quindi bastato a risolvere la prima delle due proposte questioni. Tuttavia nel precedente numero di questo giornale ci siamo alquanto dilungati su questo argomento, sia per agevolare la risoluzione della seconda questione che era quella che ci eravamo proposti di principalmente trattare, sia anche perchè ad alcuni, beati nella loro ignoranza di queste materie, o troppo preoccupati da qualche massima, non per anco ben certa, ricavata secondo il bisogno da una giurisprudenza diversa dalla nostra, pare ancora un paradosso che non sia lecito al possessore annuale di farsi giustizia da se quando non

usi la violenza contro la persona da cui fu prima spogliato

In questa seconda questione fa d'uopo separare il caso di spoglio occulto, il quale se, come si è veduto, rende passibile dell'azione civile lo spogliatore qualunque esso sia, è pur certo che la legge penale non lo assoggetta ad alcuna pena. E la ragione della differenza è chiara. Colui che teme o deve temere di andare nell'esercizio di un suo diritto vero, o supposto, contro la volontà di alcuno di cui turba il possesso, commette un atto che molti si avvicina al farsi giustizia da sé, anzi è presunto voler farsi realmente giustizia, perchè sospettando, o dovendo sospettare l'altrui opposizione, non denuncia il suo progetto al possessore per accertarsi della di lui volontà, ma ricorre invece alle opere di fatto.

Sta bene dunque che nella stessa maniera che la legge civile pro-civile l'uso della forza, proscriva anche quest'atto, ossia la clandestinità che vi si approssima, e riprovi il fatto con una pena civile, dando cioè diritto alla parte contraria di fare annullare questo fatto coll'azione di reintegrazione coi danni, ma è poi ragionevole, che la legge penale non giunga fino al punto di comminare una pena sopra un solo supposto a chi commette questo fatto.

La questione pertanto sta solo in vedere se colui il quale ha un possesso annuale e ininterrotto cade in qualche pena, ove nell'anno dal sofferto spoglio recuperi di propria autorità il suo possesso contro la conosciuta volontà del suo avversario.

Gli articoli del codice penale che si riferiscono a tale questione sono i seguenti.

Articolo 263 — Chiunque al solo oggetto di esercitare un preteso diritto costinge taluno al pagamento d'un debito, o al pagamento di un obbligo qualunque, o turba l'altrui possesso demolisce furtivamente, devia acque, abbatte alberi siepi ripari e cose simili, se la violenza sarà stata fatta con armi, ed accompagnata da percossa o ferita, il colpevole sarà punito colla reclusione.

« Se si sarà fatto uso d'armi, ma senza percossa, o senza ferite, ovvero se saranno intervenute percosse o ferite, ma senz'armi, il colpevole sarà punito colla pena del carcere, salvo in tutti i casi le maggior pene per i reati per se stessi più gravi.

« Art. 264 — Se la violenza sarà stata fatta con percossa o ferita, e senz'armi, il colpevole sarà punito colla pena del carcere estensibile a tre mesi o con una multa sino alle lire trecento.

E da notarsi che questi due articoli hanno per rubrica — *della usurpazione dei diritti della giustizia coll'esercizio arbitrario delle proprie ragioni* —

In cospetto dei medesimi sorgono quattro opinioni diverse nella questione di cui si tratta. La prima non ammette l'applicabilità di essi nel caso in cui vi sia violenza contro la persona. La seconda invece ammette la loro applicabilità anche quando vi è olo un'opera di fatto contro la cosa. La terza esige che quest'opera di fatto sia grave. La quarta vorrebbe che non solo il fatto sia grave, ma che in lui sia illecito.

La prima opinione la troviamo espressa nella sentenza di questo magistrato d'Appello del 40 gennaio 1849 emessa nella causa contro Dapiaggi. Il Tribunale correctionale di Voghera con sentenza del 18 febbrajo 1848 condannava alla pena di un mese di carcere, all'indennità che di ragione si alle pesa un Giovanni Dapiaggi, dopo di averlo dichiarato convinto del reato previsto dagli art. 263 e 264 del codice penale, — cioè per avere nel giorno 13 giugno 1846 punito per ben due volte un violento passaggio col carro e buoi attraverso un fondo coltivato proprio della vedova Rossi, con avervi oltre una erudenda per introarsi nel fondo medesimo e colturati e giurati nel praticato passaggio la meliga vegetante. A seguito dell'appello nell'interesse dell'inquisito, così pronunciò il Magistrato.

« Attesochè le semplici osservazioni stategli fatte dal Rossi, ed il munito conto di esse tenuto dall'accusato non costituiscono nell'incriminato passaggio quella violenza di cui parla la legge penale, massime se si pone questa in confronto col prescritto dall'articolo 446 del codice civile — Che non si può tener calcolo del bastone di cui era munito l'accusato, essendo egli in condotta de suoi buoi per cui poteva essergli utile e necessario e non avendo fatto con esso segno alcuno diretto ad intimorire o minacciare — Per questi motivi ha dichiarato e dichiara non essere il G. Dapiaggi convinto dell'imputatogli debito e dovergli assolvere ecc.

La seconda opinione la troviamo rappresentata nella diametralmente opposta successiva sentenza dello stesso

Magistrato d'appello nella causa contro il prete Bonenti ed altri del 8 giugno stesso anno. Il prete Bonenti era accusato d'usurpazione dei diritti della giustizia per avere nel giorno 12 giugno 1846, a pretesto di esercitare un suo diritto di passaggio col mezzo di due suoi dipendenti, fatto distruggere un muro a secco esistente in un fondo proprio di Gioacchino Minorelli, e quindi transitare in esso un carro tirato da buoi, sebbene il fondo fosse seminato ed avesse il raccolto pendente, pel quale fatto ebbe il Minorelli a riportare il peritato danno complessivo di L. 18. Il Magistrato pronunciò in questi termini.

« Atteso che sebbene dalla discussione orale sia risultato, come il sacerdote Francesco Bonenti fosse solito a passare per quel giardino comunale che u... venduto a Gioacchino Minorelli e da esso... a coltivazione, e che egualmente si sia fatto... come il medesimo sacerdote non abbia altra... stada per accedere al suo fondo, tuttavia non gli... era lecito d'introdursi nel campo coltivato di es... Minorelli ed aprirvi nuovamente il passo, come e... ogni tentativo di eseguire con le vie di fatto praticate il... 12 giugno 1846 traversando con baroccio le biade... del Minorelli che già erano prossime alla maturità.

« Che quantunque dai dibattimenti non sia venuto a constare che il campo del Minorelli fosse... da un vero e proprio muro, risultò per altro che... della parte dove s'introdusse il baroccio vi era una... ripa che cominciava al uno degli angoli con l'al... tezza di tre oncie e terminava dall'altro angolo all... altezza di dodici a quindici oncie, e che inoltre... alcuni ciottoli disposti in fila sorreggevano in parte... della ripa.

« Che in queste circostanze il sacerdote Bonenti... con avere fatto superare dal baroccio quell'ostacolo, e... con avere percosso traversato le biade, si è reso colpevole di una di quelle vie di fatto, che essendo per... esse violente costituiscono reato a termini dell'art. 263 del codice penale, quantunque non vi sia concorso d'una violenza personale, la quale nel caso poteva tanto meno verificarsi in quanto che nessuno si presentò il giorno 12 di giugno 1846 per parte del Minorelli onde impedire al sacerdote Bonenti di traversare il suddetto campo coltivato, bastando a costituire il reato l'abbattimento della ripa o emergente dalla percosca e la turbazione del possesso. Ha dichiarato e dichiara il sacerdote Bonenti convinto del reato di cui fu accusato ecc.

Qui senza opinione la vedemmo pur manifestata dal professor Albini negli *Annali di Giurisprudenza* (tom. 1840 pag. 222), ove dopo di avere discusso dell'azione di reintegrazione ed aver detto che a costituire una violenza in tale materia basta il fare qualche cosa contro il semplice diritto di chi può avervi interesse o di altri a di lui nome soggiunge — Anzi chi con vie di fatto o con minacce impedisce l'esercizio di un possesso altrui o l'esercizio dei diritti di proprietà potrà essere punito secondo il disposto dagli articoli 243 263 61 del codice penale. Il perchè nello stato attuale della nostra legislazione la turbazione o lo spoglio del possesso da luogo a due azioni, una civile l'altra criminale. La prima ha per scopo di tutelare inettamente l'interesse privato, di far cessare ogni molesta od ostacolo all'esercizio di un diritto vero o presunto e di procurare a chi è lesa la riparazione d'ogni danno. La seconda ha per scopo di reprimere coll'applicazione della pena l'azione delittuosa, e di mantenere la tranquillità e l'ordine pubblico il quale viene turbato e sovvertito dalle azioni degli individui che usurpano i diritti della giustizia ed esercitano in modo arbitrario ed illecito i propri diritti.

La terza opinione si trova nella sentenza del Magistrato di Cassazione del 7 agosto 1849 la quale annullò del prete Bonenti annullò la predetta sentenza del Magistrato d'Appello di Casale considerandolo, « che non si verificava in quei fatti alcuna specie di violenza ne nella cosa, né tanto meno nella persona propriamente contemplata nei suddetti articoli 263 e 264 del codice penale, e che perciò rendevasi palese essersi erroneamente intesi e falsamente applicati i suddetti articoli 263 e 264 del codice penale ».

Finalmente troviamo la quarta opinione nella lunga nota che un egregio Giureconsulto G. C. M. fa seguire ai detti giudicati nella *Giurisprudenza univ. ital.* che si stampa in Genova. Questa opinione, molto sviluppata in questa nota, si trova in brevi termini espressa in una considerazione di un progetto di sentenza che si era, siccome allega l'annotatore scritto in allora in senso contrario a quella pronunciata dal Magistrato d'Appello contro il prete Bonenti, e che è so medesimo riferisce in questi termini.

« Attesochè se per una parte egli è vero che

« l'art. 263 del codice penale non richiede necessariamente che per escludere il reato concorra sempre la violenza personale, non è men certo, dall'altra parte, che quando si tratta di semplici vie di fatto sulla cosa, non può dirsi che vi sia reato a meno che si tratti di fatti, i quali siano per se stessi illeciti, ed altronde compariscano abbastanza gravi, perchè si possa trovare nei medesimi una lesione a quel diritto che ogni cittadino ha di essere nelle sue cose protetto dalla legge e difeso dai Magistrati ».

Tra queste quattro opinioni quella che per noi si adotta conformemente all'avviso già manifestato in questo giornale l'anno scorso nel n. 42 è la seconda, quella cioè che dà luogo alla condanna del Bonenti, nè ci sembra difficile il dimostrarne il fondamento.

Abbiamo già veduto che per violenza s'intende non solo quella che si dirige contro la persona, ma quella eziandio che si rivolge sulla cosa contro volontà del possessore *vi factum videtur quia de re quum quis prohibetur fieri* — *Vis est et tunc quolens ut, quod debet sibi putat, non per iudicium respicit*.

Abbiamo veduto che il vocabolo violenza è preso in questo senso nell'art. 446 del codice civile, quindi a meno che si dimostri chiaramente che il legislatore volle dagli un senso più ristretto nei detti articoli, ed intendere la specie sotto il nome del genere, convenien due che esso anche qui non può averne un altro. Ora non solo ciò non è dimostrato, ma ivi si ha invece una manifesta prova contraria. Dopo di essersi ivi accennati diversi fatti, tra i quali il *turbamento del possesso*, si soggiunge *se la violenza è stata fatta ecc.*, o si fanno tre casi, che si puniscono con pene diverse, cioè 1° caso, quando la violenza è stata fatta con armi ed accompagnata da percossa e ferita 2° quando si è fatto uso di armi, ma senza percosse nè ferite, oppure vi furono percosse o ferite, ma senz'armi 3° quando non vi furono nè armi, nè percossa o ferita.

Il legislatore suppone le possibilità della violenza senz'armi, senza percossa e senza ferita, e quindi è chiaro che esso ritiene che vi è già violenza nei fatti stessi da lui annoverati quando seguono ad oggetto di esercitare un preteso diritto, epperò anche nel solo *turbamento del possesso* per questo fine. Ciò si rende ancora più manifesto, se si riflette alla rubrica premessa a questi articoli di legge — *Della usurpazione dei diritti della giustizia coll'esercizio arbitrario delle proprie ragioni* — imperocchè facendosi menzione solo dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e non punto di violenze personali, il legislatore dimostrò con questa locuzione che il reato consiste già ai di lui occhi nel solo fatto di avere sostituita la propria azione a quella dei Tribunali. Inoltre non è egli chiaro che anche in questo modo si usurpano i diritti della giustizia e che l'articolo 446 condanna questi atti? Ora se ciò è, non è maraviglia che la legge penale concorra colla civile per impedire ciò che è anzi logico, e necessario, giacchè è particolare ufficio della legge penale il reprimere i fatti che violano le leggi d'ordine pubblico, quale è quella che riserva ai Tribunali dello Stato l'amministrazione della giustizia.

L'articolo 243 dello stesso Codice ce ne somministra anche un argomento. Ivi è detto che chiunque con vie di fatto o con minacce impedisca ad alcuno l'esercizio dei proprii diritti garantiti dalla legge, sarà punito ecc. Qui si parla di *vi di fatto* in genere, epperò anche delle vie di fatto che non sono rivolte contro la persona. Se quindi l'impedimento apporato con se all'esercizio dei proprii diritti è un reato che cosa non si dirà di un fatto diretto contro la cosa con cui taluno olo di impedire talvolta ai privati il libero esercizio di un diritto sottraendo la cosa dal fisico potere del possessore, si pone in luogo dei tribunali, e turba l'ordine pubblico colla violazione dei diritti del Sovano?

A fronte di queste considerazioni non sembra possa reggere in alcun modo la nuda e semplice allegazione contenuta nella suddetta sentenza del magistrato d'appello 10 gennaio 1849, che cioè il munito conto in cui tenne l'accusato Dapiaggi le osservazioni fatte dal Rossi per impedirgli di passare non costituiscono quella violenza di cui parla la legge penale. L'unico argomento addotto dal magistrato è quello che egli pretese di dedurre dall'art. 446 del codice civile, ma egli non indico nemmeno in che consista, e se egli avesse supposto che quest'articolo contemplasse solamente la violenza personale, sarebbe caduto in grande errore, per dimostrare il quale basterebbe avvertire, che se la reintegrazione è ivi ammessa per lo spoglio occulto tanto più deve essere ammessa per lo spoglio derivato da un fatto commesso contro la volontà del

possessore nella sola cosa, il quale per sua natura è sempre più grave di quello clandestino. Si dirà forse che la legge penale non avendo punito lo spoglio clandestino non è credibile che abbia poi voluto punire il solo fatto violento contro la cosa? Ciò non potrebbe essere; giacchè appunto perchè il fatto clandestino è meno grave, l'argomento non potrebbe sussistere.

Qui sottentra la terza opinione, quella cioè della sentenza del magistrato di cassazione, la quale ammette bensì anche la semplice violenza contro la cosa, ma esige un fatto grave; tale infatti e non altro può essere il senso di quella sentenza quando considerò che i fatti di cui era accusato il prete Bonenti non costituivano alcuna specie di violenza, nè nella cosa, nè tanto meno nella persona propriamente contemplata negli art. 263 264. Per verità questa teoria sarebbe pericolosissima, quando potesse essere conforme alla legge; giacchè lascierebbe un grande arbitrio ai tribunali, nè sempre con vantaggio della giustizia, e talvolta si dovrebbe essere ridotti al punto da dover risolvere la questione quasi col dinamometro, come ne abbiamo un argomento nel progetto suddetto di sentenza, concernente la quarta opinione, ove per diminuire la gravità del fatto del Bonenti si avverte, che il carro fu tratto da buoi sulla ripa con tutta facilità.

Ma siffatta teoria è affatto contraria alla legge come lo provano le precedenti nostre osservazioni. Per ammetterla bisognerebbe dare al vocabolo violenza un altro senso diverso da quello che ebbe mai sempre nella giurisprudenza: bisogna disconoscere gli argomenti che gli art. 263 e 264 e la loro rubrica somministrano per far credere che altro senso abbia voluto dargli il legislatore; finalmente disconoscere lo scopo della legge e l'importanza di impedire l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Questo esercizio arbitrario è già un fatto grave per se stesso in quanto che per una parte offende la libertà di azione dei privati varia contro il loro volere i loro rapporti colle cose poste sotto il loro fisico potere, e, quel che è più, usurpa i diritti della giustizia.

Quindi resta evidente come anche la quarta opinione, che è quella dell'annotatore delle suddette sentenze, non possa reggersi a fronte della legge.

Questa opinione ammettendo due condizioni per l'applicabilità degli articoli 263 e 264, cioè che si tratti di fatto illecito e grave, si allontana maggiormente dalla legge, e quindi è meno delle altre ammissibile. Perchè il fatto sia punibile, deve necessariamente essere illecito, ma se un fatto è contemplato nell'articolo 263 e 264, può egli ancora dubitarsi se sia o non lecito? Ora le precedenti osservazioni dimostrano evidentemente a nostro avviso che anche la violenza contro la cosa è ivi contemplata e lo stesso Annotatore lo ammette; come mai adunque si può ancora di ciò dubitare e mettere per condizione dell'applicabilità di questo articolo, che la violenza contro la cosa sia illecita? Egli suppone che il possessore annale sia in diritto di recuperare di propria autorità il suo possesso, e quindi conchiude che così facendo non commette un'ingiuria, una violenza, perchè non vim facit, non facit injuriam, qui utitur iure suo; ma questo supposto è affatto smentito dal codice penale, perchè proibisce non solo di turbare il possesso annale ad oggetto di esercitare un diritto, ma ben anche il semplice possesso. Di più questo supposto non è forse anche smentito dagli articoli 446 447 del codice civile?

L'Annotatore si lasciò trarre a questa sua teoria da opinioni di scrittori francesi, ed infatti egli citò l'autorità di Curasson, e la massima del medesimo — *si le possesseur annal a été dépossédé de sa possession il use de son droit en rentrant* —; ma egli non avvertì che secondo l'opinione di Curasson ed altri scrittori la réintégration colà non è ammessa che per il possesso annale, mentre secondo la nostra legislazione basta un possesso qualunque. Ed è probabilmente perchè questa opinione la quale sembra la più conforme all'art. 23 di quel codice di procedura civile, ed è quella sostenuta dai migliori autori, che quel codice penale non ha comminato una pena a chi di propria autorità turba l'altrui possesso, mentre invece secondo l'art. 2 del titolo 18 dell'ordinanza del 1667, la quale ammetteva la réintégration per il semplice possesso, si faceva luogo anche all'azione criminale — *ivi: celui qui aura été dépossédé par violence ou voies de fait, peut demander la réintégration par action civile et ordinaire, ou extraordinairement par action criminelle* —. Comunque però sia la cosa, qualunque opinione di scrittori di altra legislazione, non può punto influire sulla nostra questione a fronte del chiaro disposto dalla legge civile e penale.

Il recuperare di propria autorità il possesso contro

volontà del possessore è sempre un fatto illecito anche per il possessore annale, perchè riprovalo apertamente dalla legge civile e criminale; quindi l'apporre per l'applicabilità degli articoli 263 e 264 al nostro caso la condizione che il fatto sia illecito è un doppio errore. È un errore perchè si vuole cercare fuori dei medesimi la legittimità o la illegittimità di esso: è un errore perchè sia a fronte degli stessi, sia a fronte della legge civile questo fatto è illegittimo. Quindi la teoria che noi combattiamo non sussiste, e sta invece quella della sentenza del Magistrato d'Appello 8 giugno 1849 che fu pure già fin d'allora la nostra.

Chi volesse prendere ad esaminare il diritto romano e confrontarlo colla nostra legislazione troverebbe altri argomenti per confermarsi vieppiù nella nostra sentenza.

Il farsi giustizia da sè era già solennemente riprovato nel diritto romano sì dalla legge civile, che criminale. *Recuperandae possessionis causa*, leggesi nel § 6 delle istituzioni di Giustiniano, *solet interdici, si quis ex possessione fundi vel aedium vi dejectus fuerit. Nam ei proponitur interdictum unde vi, per quod is qui deiecit, cogitur ei restituere possessionem; licet is ab eo, qui deiecit vi, vel clam, vel precario possidebat. Sed ex constitutionibus sacris, ut supra diximus, si quis rem per vim occupaverit, si quidem in bonis ejus est, dominio ejus privatur; si aliena, post ejus restitutionem etiam ostensionem rei dare vim passio compellitur. Qui autem aliquem de possessione per vim deiecerit tenetur lege Julia de vi privata aut de vi publica: sed de vi privata si sine armis vim fecerit. Sin autem cum armis eum de possessione expulerit, de vi publica. E questa legge de vi privata non provvedeva già per il solo caso in cui si fosse usata violenza contro la persona, ma eziandio per quello in cui la violenza fosse diretta contro la cosa: Così leggiamo nella legge 8 delle Pandette sotto lo stesso titolo — *Si creditor sine iudicis auctoritate res debitoris occupet, hae lege tenetur, et tertia parte bonorum multatur, et infamis fit* — È notevole a questo riguardo la legge 7 dello stesso titolo, in cui si scorge chiaramente che era punita anche la semplice violenza contro la cosa; e quantunque la legge contempli un caso speciale, tuttavia la sua ragione di decidere è generale, e la troviamo applicata ad altri casi da Giustiniano nelle sue Novelle — *Creditorum si adversus debitores suos agant, per iudicem id quod deberi sibi putant, reposcere debent: alioquin si in rem debitoris intraverint, id nullo concedente, divus Marcus decrevit jus crediti eos non habere. Verba decreti haec sunt — Optimum est, ut si quis putes se habere petitiones, actionibus experiaris: interim ille in possessione debet morari; tu petitor es: et cum Marcianus diceret vim nullam feci, Caesar dixit: Tu vim putas esse solum si homines vulnerentur? vis est et tunc, quotiens quis id, quod deberi sibi putat non per iudicem reposcit: non puto autem nec reverentiarum nec dignitatis tuae convenire quicquam non jure facere. Quisquis igitur probatus mihi rem ullam debitoris non ab ipso subi traditam sine ullo iudice temere possideret, eumque sibi jus in eam rem dixisse, jus crediti non habere* —*

Come ognuno vede, il diritto romano provvedeva già, più o meno compiutamente, sì in via civile che in via criminale, all'abuso del farsi giustizia da sè, anche quando non vi era violenza personale. Se si confronta la legge civile romana colla nostra è facile il vedere quanto questa sia stata in questo senso migliorata. Infatti per l'interdetto *unde vi* era necessario il semplice possesso al tempo dello spoglio, e benchè dapprima fosse necessario un possesso nec vi nec clam nec precario ab adversario, tuttavia nell'ultimo stato del diritto romano anche questo possesso bastava come basta nella nostra azione di reintegrazione, ma v'ha questa differenza, che variando la nozione giuridica del possesso, la nostra azione si trovò più estesa, in quanto che secondo il codice civile è possessore anche colui che possiede a nome altrui, come per esempio il colono, nel mentre che nel diritto romano non era propriamente possessore chi teneva la cosa ad altrui nome, ma solo *erat in possessione* e si chiamava semplicemente *detentore*; di maniera che non poteva invocare l'interdetto per ottenere la reintegrazione nel possesso. Inoltre l'interdetto *unde vi* non si estendeva alle cose mobili, ed alle incorporali come la nostra azione di reintegrazione, nè le azioni parziali che per esse esistevano non potevano estendersi a tutti i casi a cui si estende ora la reintegrazione. Di più essa ha luogo, a differenza di quell'interdetto, anche contro il terzo possessore, e non è più per essa necessaria la violenza contro la persona come in tale in-

terdetto: giacchè quello si concedeva solo nel caso della perdita del possesso di fatto, mentre la reintegrazione, come si è veduto a suo luogo, si concedeva anche nel caso di solo turbamento arbitrario del possesso contro la volontà del possessore. È ancora da notarsi che la nostra azione è pure ammessa per il turbamento o spoglio occulto, nel mentre che l'interdetto *unde vi* era solo ammesso per spoglio violento: nel diritto antico romano cravi bensì per questo un altro interdetto, chiamato *de clandestina possessione*, di cui le Pandette conservarono qualche memoria (V. Savigny); ma esso dovette cessare dal momento che invalse il principio, secondo cui il possessore di uno stabile non perdeva il possesso di fatto, tuttochè da altri occupato, se non dal giorno che lo spoglio fosse venuto a sua cognizione; poichè in tal caso quando avesse tentato di rientrare nel fondo e fosse stato impedito dal nuovo occupante, poteva ricorrere all'interdetto *unde vi*, come violentemente *dejectus e possessione*; ma se in mancanza dell'interdetto *de clandestina possessione* lo spogliato occultamente poteva giovare dell'altro *unde vi*, fuvi sempre, sia nel primo che nel secondo caso un difetto per il caso di spoglio clandestino del possesso o delle cose mobili e delle incorporali; quando invece a ciò pure provvede la nostra azione. Ora se la legge civile tanto si perfezionò onde impedire l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, comprendendo molti casi che prima non erano compresi nella proibizione, e se quanto più una società progredisce, tanto più deve essere proscritto questo abuso; non è egli credibile, anzi può egli forse dubitarsi che anche la legge penale si sia nello stesso intento perfezionata a segno da proscrivere quest'abuso anche quando non si fa violenza contro le persone, ma si opera contro la cosa, invito il possessore? Una contraria sentenza presenterebbe questo singolare spettacolo: la legge civile, che in questo non fa che un ufficio secondario, si sarebbe assai più perfezionata del diritto romano onde reprimere questo abuso; e la legge penale invece, a cui spetta principalissimamente quest'ufficio, non solo non avrebbe migliorato, ma avrebbe invece assai peggiorato, in quanto che non provvederebbe nemmeno a quei casi in cui provvedeva il diritto romano, quando mancava la violenza contro la cosa; lechè se sia da supporre lo lasciamo al giudizio dei nostri lettori.

Terminiamo, con un'osservazione sopra due massime di diritto, nella quale può compendiarsi il concetto dominante in questo nostro scritto.

Si dice dei nostri avversarii *nemini facit injuriam qui utitur iure suo*. Sì, rispondiamo, purchè l'esercizio del proprio diritto non turbi l'altrui possesso nelle forme riprovate dalla legge.

Si dice ancora: *quae de facto fiunt, de facto tolluntur*. Sì, replichiamo, ma *confestim, non ex intervallo*.

NOTIZIE

TORINO. Tutt'Europa si agita e pare sia in cerca di dare una base alla società che non può più riposarsi se non se ove sieno santificati dal fatto i due grandi principii della nazionalità e della libertà. Il grande problema fu sciolto in Torino dal Duca Pasqua: esso ha pubblicato un nuovo cerimoniale di Corte. Povero Carlo Alberto! Egli andava a morire sulla terra d'esiglio ed aveva presso di sè, e non lo seppe conoscere, il grande rigeneratore.

La Camera dei deputati dopo una discussione di tre giorni ha nella tornata di ieri rigettato il progetto di legge per l'ammissione degli avvocati al patrocinio avanti il Magistrato di Cassazione.

SVIZZERA. Non si è concesso di cantare dei *Te Deum* pel ritorno del Pio IX a Roma; il consiglio Federale ha rifiutato l'autorizzazione al suo console in Napoli di accettare la decorazione di san Ferdinando che gli voleva conferire il Bomba; dal consiglio di Ginevra, e dal consiglio Federale fu pure negata l'autorizzazione al generale Dufour di portare la croce di commendatore della legione d'onore che gli venne offerta dal piccolo Napoleone. Qualche volta la Svizzera commette dei grandi errori, ma di tanto in tanto si ricorda di essere una repubblica democratica: ben fece a non permettere che sul petto di onorati e liberi suoi cittadini s'ingigessero delle croci, che non possono avere nessun valore morale quando vengono o dalla mano di un carnefice, o da quella di un imbecille. A non permettere poi che si chiamasse un Dio d'amore in testimonio della più sanguinosa, svergognata ed impotente ristorazione che conti la storia, non fece solo atto liberale, ma fece opera essenzialmente cristiana esanta.

Avv. FILIPPO MELLANA Direttore.
LUIGI BAGNA Gerente.

Tipografia Fr. Martinengo e Giuseppe Nani.